



111

MINISTERO LAVORI PUBBLICI  
SEGRETERIA  
16 GIU. 1967  
DIREZ. GEN. DIFESA SUOLO



667  
001552 3 MAR 97

CORTE DEI CONTI  
DELEGAZIONE PERMOD. 59/L  
MINISTERO DEI LL. PP.  
2-0 MAG. 1967  
Prot. N. 354

*Ministero dei Lavori Pubblici*

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

PROT. N. TD/849

VISTA l'istanza in data 14 maggio 1962 con la quale la Società U.N.E.S. , oggi ENEL, ha chiesto la concessione di derivare dal fiume Timia, in Comune di Bevagna (PG), la portata media di mod. 2,00 , max. 2,50, per la refrigerazione dei meccanismi motori della centrale Termoelettrica di "Bastardo" sita in località "Ponte di Ferro";

VISTA la successiva istanza in data 19 maggio 1964, con la quale lo stesso ENEL ha chiesto di variare il tracciato della derivazione al fine di renderla più razionale e di evitare la costruzione di una costosa galleria;

VISTA inoltre l'istanza in data 15 giugno 1965, con la quale lo stesso Ente ha chiesto di variare ulteriormente il tracciato e le caratteristiche costruttive della derivazione, al fine di renderle maggiormente rispondente alle proprie necessità, proponendo la costruzione di un serbatoio di compenso;

VISTI i DD.MM. 04/10/63 n° 3497, 28/11/1964 n° 4813 e 7/2/1966 n° 180, con i quali l'ENEL (già Soc. U.N.E.S.) è stato autorizzato, in via provvisoria, ad iniziare i lavori della derivazione dal fiume Timia di cui alle predette istanze, con dichiarazione di urgenza ed indifferibilità;

VISTE le istruttorie esperite sulle tre istanze, nel corso delle quali non sono state presentate nè opposizioni nè osservazioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Nucleo Operativo Statale di Perugia del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Umbria, secondo cui:

- 1) La derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico ed è compatibile con buon regime idraulico senza che occorran speciali garanzie a tutela del detto regime;
- 2) Le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti di terzi;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

*ABE*  
LAVORI PUBBLICI



# Ministero dei Lavori Pubblici

- 3) La quantità di acqua richiesta nella misura media mod. 2 e max di mod. 2,5 si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie della derivazione progettata;
- 4) Nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere non occorrono speciali norme;
- 5) Non è temibile alcun inquinamento delle acque per l'uso della derivazione e quindi non occorrono speciali cautele in proposito;
- 6) Nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e dell'igiene pubblica non occorrono speciali norme;

VISTA la relazione idrologica 25.3.1993 dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Roma dalla quale risulta che la concessione richiesta dall'ENEL è compatibile con il regime idrologico del fiume Timia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Regionale dell'Umbria con Delibera n°558 del 18.4.1994;

VISTI i versamenti di legge effettuati dall'ENEL, compresi i canoni arretrati dal 1.6.1967, data questa di inizio dall'utilizzazione idrica;

CONSIDERATO che l'ENEL ha versato f. 1.500.000 nel capitolo 3306 del Bilancio dello Stato, quale somma per le spese contrattuali, e per spese d'istruttoria;

CHE pertanto con ministeriale in data 18.09.1996, n°308, si è disposta l'attivazione dello storno di parte della somma versata, relativa alle spese d'istruttoria, a favore del capitolo 2378;

CONSIDERATO che trattasi di un'utenza in esercizio sin dal 1.6.1967;

CHE pertanto occorre sanare il periodo antecedente all'emmissione del presente decreto;

CHE giusta quanto proposto dall'Ufficio istruttore e confermato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici appare congruo assegnare, quale durata della concessione, un periodo complessivo di anni 30 a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione;





# Ministero dei Lavori Pubblici

CHE tale termine di durata non contrasta, giusta voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n°215 del 31.5.1994, appunto perchè in sanatoria, con quanto disposto dall'art. 29 della legge 36/1994;

VISTO il disciplinare n° 136 di repertorio, sottoscritto in data 18.9.1995, presso il Nucleo Operativo Statale di Perugia del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Umbria, dal rappresentante per procura dell'ENEL, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che nell'art.8 del disciplinare viene stabilito canone annuo da versare all'erario;

CHE detto canone pari a L. 44.000.000 è stato determinato assumendo il modulo uguale a 100 l/s;

CHE invece la predetta legge 36/1994 ha stabilito nell'art. 18 che il modulo ad uso industriale è pari a 3.000.000. di mc annui corrispondenti a l/s 95,129;

CHE pertanto occorre modificare l'importo del canone annuo della derivazione di 200 l/sec sulla base dei nuovi parametri, importo che viene dunque fissato in L. 46.252.800 ;

CHE in tal senso deve quindi intendersi modificato l'art.8 del disciplinare n. 136 del 18.9.1995;

CHE, di conseguenza, anche l'art.9 del disciplinare di concessione, relativamente agli obblighi di cauzione, deve intendersi modificato, avendo l'ENEL prodotto nuova fidejussione bancaria n.15369 del 2.4.1996, pari alla metà del canone come sopra rettificato;

RITENUTO, per quanto sopra, che può essere concessa all'ENEL la chiesta concessione di derivazione per anni trenta a decorrere dalla suindicata, data di inizio dell'utilizzazione;

VISTI i pareri resi dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voti: 17.5.1963 n°918; 18.9.1964 n°1758; 16.12.1965 n°1704; 22.9.1994 n°472;

VISTI il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n.1775, e le successive disposizioni;

VISTO il D.L.vo 3.2.1993 n° 29;

VISTA la legge 5.1.1994 n°36;





# Ministero dei Lavori Pubblici

D E C R E T A

Art. 1) - Salvi i diritti dei terzi è assentita, all'ENEL - S.p.A. (C.F. 00811720580) la concessione di derivare dal fiume Timia, in località "Ponte di Fero" del Comune di Bevagna (PG), l/s 200 max 250, di acqua ad uso industriale per la refrigerazione di meccanismi motori della Centrale Termoelettrica di "Bastardo", senza restituzione della portata derivata.

Art. 2) - Salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata in sanatoria per un periodo complessivo di anni 30 a decorrere dal 1.6.1967, data questa di inizio dell'utilizzazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare di concessione 18.9.1995 n° 136 di repertorio, che si approva come modificato nei considerato del presente decreto e verso il pagamento del canone annuo di lire 46.252.800, a decorrere dal 1.1.1996, avendo l'ENEL già corrisposto i canoni fino al 31.12.1995, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione.

Art. 3) - L'introito della complessiva prestazione annua, indicata nel precedente art. 2, sarà imputata - in applicazione dell'art. 18 comma 3 della L. 5.1.1994 n. 36 - ai capitoli degli anni finanziari in cui sarà riscossa, corrispondenti ai seguenti capitoli dello Stato di previsione delle entrate per il corrente esercizio finanziario;

- al capitolo 2608/1 in quanto a L. 3.000.000 quale canone vigente fino all'entrata in vigore della citata L. 36/94;

- al capitolo 2608/2, in quanto al L. 43.252.800 quale maggiore entrata derivante dall'applicazione della L. 36/94; art. 18, III° co..

L'Ingegnere del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Umbria designato per la provincia di Perugia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento potrà essere prodotto ricorso ai Tribunali competenti delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della



ISTITUTO POLIGRAFICO E EDITORIALE "L'ESPRESSO"



# Ministero dei Lavori Pubblici

Repubblica ovvero, se anteriore, dalla data di notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dall'art. 143 del T.U. 11.12.1933, n°1775.

Roma, li 30 SET. 1996

PER IL MINISTERO DEI LL.PP.  
DIREZIONE GENERALE DELLA  
DIFESA DEL SUOLO

IL DIRETTORE GENERALE

*[Signature]*  
F.to BALINICCI

PER IL MINISTERO DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO  
DIREZIONE CENTRALE DEL DEMANIO

IL DIRETTORE CENTRALE

*[Signature]*  
F.to PATANE'

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici  
Visto ed annotato al n. 204 del registro dei decreti  
da quali non deriva impegno di spesa (Div. 2<sup>a</sup>)  
Roma, 16-5-97

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

PER COPIA CONFORME  
*[Signature]*



REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI

Add - 9 GIU. 1997

Reg. *[Signature]* Lavori Pubblici Fogl. 382  
al Rensiglieri

*[Signature]*